

FAQ AL 25 ottobre 2016

Quesito n.1

Con riferimento ai modelli "domanda di qualificazione" e "modello RG", chiediamo se è necessario compilare direttamente i modelli allegati da Informest o se gli stessi possono essere resi su carta intestata aziendale riportando fedelmente quanto ivi previsto.

La domanda in questione anche in quanto, con particolare riferimento al modello domanda di qualificazione, alcuni campi (es. spazio previsto per l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica) non sono sufficienti a riprodurre tutti i dati richiesti;

Risposta n.1

I modelli da presentare devono essere quelli predisposti da Informest al fine di una più facile disamina da parte della commissione di valutazione delle candidature, oltreché per evitare che il concorrente in fase di riproduzione del modello compia errori per lo stesso pregiudizievole alla propria qualificazione. Nel caso specifico sopra indicato, e cioè l'insufficienza di spazio del modello "domanda di qualificazione" potrà essere superata mediante un allegato (relativo soltanto alla specifica dichiarazione) da presentare unitamente al predetto modello.

Quesito n.2

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 tenuti a rendere le dichiarazioni di cui al modello RG, chiediamo se nell'ipotesi di assenza di uno o più soggetti, e quindi di impossibilità a rendere individualmente le citate dichiarazioni, le stesse possano essere rese, per quanto a propria conoscenza, dal legale rappresentante firmatario della domanda di qualificazione;

Risposta n.2

Le dichiarazioni di cui al modello RG devono essere rese direttamente dai soggetti interessati e non dal legale rappresentante per loro. Nell'eventualità in cui i diretti interessati, tenuti a rendere personalmente le dichiarazioni, risultino impossibilitati a farlo (ad esempio perché all'estero ecc.) è evidente che tale adempimento dovrà essere ugualmente reso dagli stessi. Questi ultimi dovranno compilare e firmare il modulo che li riguarda e che andrà prodotto assieme alla documentazione di gara anche se non in originale. Ciò in quanto il modulo firmato potrà per esempio essere inviato dall'estero via email o via fax presso l'ufficio della propria azienda che predispone la documentazione di gara, affinché il documento possa poi essere inserito nella busta da presentare alla stazione appaltante, purché accompagnata dalla dichiarazione che detta copia è conforme all'originale che verrà successivamente prodotto.

Quesito n.3

Con riferimento alla presentazione aziendale che il modello "domanda di qualificazione" prevede con al massimo n. 6 cartelle, chiediamo se tale prescrizione (6 cartelle) sia riferita alla sola presentazione aziendale non comprensiva dell'elenco dei servizi analoghi espletati nell'ultimo triennio o se tale elenco relativo ai servizi pregressi debba essere ricompreso nell'ambito delle 6 cartelle.

Risposta n.3

L'elenco dei servizi analoghi espletati nell'ultimo triennio dev'essere compreso nelle 6 cartelle. Pertanto, si suggerisce una sintetica premessa sull'azienda in termini generali, al fine di dedicare quasi esclusivamente la presentazione alla descrizione dei servizi analoghi a quello oggetto della qualificazione trattandosi di aspetto essenziale e fondamentale per individuare gli operatori economici in possesso dei

requisiti tecnico-operativi richiesti. In sintesi: le n. 6 cartelle dovranno contenere una minuziosa descrizione dei servizi analoghi in questione.

Quesito n.4

Quanti saranno i nominativi negli elenchi forniti, ovvero gli elenchi saranno esaustivi o vanno integrati?

Risposta n.4

Relativamente alle 835 interviste ad imprese (esclusi liberi professionisti e lavoratori autonomi) verranno forniti, già suddivisi in base al disegno campionario (Codice di Attività/3 Classi di addetti), circa 9.300 nominativi/anagrafiche di impresa estratte dal Registro delle Imprese / TELEMACO per i Codici di Attività Ateco 2007 di interesse per l'indagine.

Per quanto riguarda le liste dei liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, quindi le restanti 285 interviste, il numero di indirizzi e numeri telefonici forniti sarà pari a circa 1.000 nominativi con numeri telefonico ed indirizzo.

Considerando un tasso di risposta medio del 10% si deduce che, come dichiarato nel bando, vi potrebbe essere necessità di integrare le liste solo nel caso di liberi professionisti e dei lavoratori autonomi.

Quesito n.5

Nelle anagrafiche sarà presente anche l'indirizzo di posta elettronica per consentire l'effettuazione di interviste con metodologia CAWI?

Risposta n.5

In media circa il 10% per cento delle imprese registrate fornisce l'indirizzo e-mail – come riportato dal Servizio Assistenza Clienti del Registro Imprese – ma dovrebbe essere recuperata da Informest una percentuale almeno equivalente di indirizzi email.

Per quanto riguarda le liste dei liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, anche in questo caso dovrebbe essere recuperato da Informest circa il 20% di indirizzi email.

Quesito n.6

È possibile presentare la visura camerale anziché il certificato di iscrizione presso la camera di commercio (Rif. punto 9.2.B.1)?

E in caso di Consorzio bisogna presentarlo per ciascuna delle società consorziate?

Risposta n.6

In alternativa al certificato di iscrizione presso la camera di commercio è possibile presentare la visura camera.

Inoltre se trattasi di un consorzio (per intenderci per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell' art. 34 del d.lgs 163 abrogato ora art. 45 lett. b) e c) d.lgs 50) è sufficiente la visura del consorzio.

Qualora trattasi di consorzio di tipo diverso da quelli sopra indicati, va presentata la visura dei singoli consorziati.

Quesito n.7

In riferimento alla dichiarazione pag. 6 di 10 del modello PA Informest, dovendo dichiarare di non aver subito nessuna condanna (articolo 80. Dlgs. 50/2016), bisogna barrare tutte le caselle del primo punto?

Risposta n.7

Sì, ogni dichiarazione va resa singolarmente e cioè "crocettandola".

Quesito n.8

In riferimento alla dichiarazione pag. 7 di 10 del modello PA Informest, l'autocertificazione di cui l'articolo 17 della legge 68/1999 può essere resa su carta libera o esiste un allegato?

Risposta n.8

Nel caso in cui l'operatore economico rientri tra quelli tenuti all'osservanza della normativa di cui all'art.17 della legge n.68/1999 sarà tenuto a presentare la certificazione o in alternativa ad auto certificare il contenuto della stessa.

Qualora l'operatore economico non rientri tra i soggetti obbligati di cui al precedente periodo(cioè obbligati a rendere la certificazione/autocertificazione) potrà semplicemente autocertificare di non essere tenuto con dichiarazione allegata alla documentazione in questione.